

DETERMINAZIONE DSAI/7/2023/GAS

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI INTEGRITÀ E TRASPARENZA DEL MERCATO DEL GAS NATURALE ALL'INGROSSO

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 20 luglio 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che ha modificato la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: REMIT);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- l'articolo 22 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (di seguito: legge 161/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 5 dicembre 2018, 631/2018/R/gas recante il Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale e s.m.i. (di seguito: TIMMIG);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas recante il "Testo integrato per la regolazione in materia di garanzia di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale" e s.m.i. (di seguito: RAST);
- le Linee Guida dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia sull'applicazione del REMIT del 22 luglio 2021 sesta edizione (di seguito: Linee Guida ACER);
- il Codice di stoccaggio di Stogit S.p.A. come da ultimo approvato dall'Autorità (di seguito: codice di stoccaggio Stogit);



- il Codice di stoccaggio di Ital Gas Storage S.p.A. come da ultimo approvato dall'Autorità (di seguito: codice di stoccaggio IGS);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A (di seguito: deliberazione 202/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A (di seguito: deliberazione 266/2023/A).

CONSIDERATO CHE:

- al fine di assicurare che i consumatori e gli altri soggetti del mercato possano nutrire fiducia nell'integrità dei mercati dell'elettricità e del gas, che i prezzi fissati sui mercati dell'energia all'ingrosso riflettano un'interazione equa e concorrenziale tra domanda ed offerta e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato il REMIT, che vieta le pratiche abusive capaci di influenzare tali mercati;
- tra queste rientrano le "manipolazioni del mercato" con cui, ai sensi dell'articolo 2, numero 2), lettera a), punto iii), del citato REMIT, s'intendono, tra l'altro, "la conclusione di qualsiasi transazione oppure la trasmissione di qualsiasi ordine di compravendita in prodotti energetici all'ingrosso: (...) iii) che utilizzi, o tenti di utilizzare, uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artifizio che invii, o sia suscettibile di inviare, segnali falsi o tendenziosi riguardanti l'offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all'ingrosso";
- il REMIT sancisce espressamente, all'articolo 5, il divieto di effettuare, o tentare di effettuare, manipolazioni di mercato nei mercati dell'energia all'ingrosso e attribuisce il compito di garantire l'attuazione dei divieti di abusi di mercato alle autorità nazionali di regolamentazione (articolo 13);
- al fine di assicurare un'attuazione coordinata e coerente, l'ACER pubblica indicazioni in merito all'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 (articolo 16, comma 1, del REMIT);
- segnatamente, con riguardo alla predetta fattispecie manipolativa, le Linee Guida ACER precisano che la sua implementazione/integrazione tipicamente non si esaurisce in specifiche negoziazioni "nel mercato" ovvero negli ordini collocati e/o nelle transazioni eseguite sul mercato; queste ultime sono piuttosto parte di uno schema più ampio, comprendente anche azioni "fuori mercato" ed è proprio in questo senso che le negoziazioni "nel mercato", qualora si accompagnino alla restante parte dello schema "fuori mercato", utilizzano un artificio;
- il REMIT dispone altresì che:



- i) chiunque compia professionalmente operazioni su prodotti energetici all'ingrosso, avverta immediatamente l'autorità nazionale di regolamentazione competente qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che un'operazione configuri una manipolazione del mercato ovvero una violazione dell'articolo 5 (articolo 15, comma 1);
- ii) le autorità nazionali di regolamentazione informino senza indugio l'ACER nel modo più dettagliato possibile quando abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nello Stato membro di riferimento (o in un altro Stato membro) siano stati compiuti atti in violazione del REMIT (articolo 16, comma 2);
- agli Stati membri è attribuito il compito di definire la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di violazioni del REMIT e di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione, tenendo conto che le sanzioni devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, nonché riflettere la natura, la durata e la gravità delle infrazioni commesse, i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti dall'attività di negoziazione svolta sulla base delle informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato (articolo 18 del REMIT);
- a ciò il legislatore italiano ha provveduto con la legge 161/14 e, segnatamente, con l'articolo 22 che ha attribuito all'Autorità, oltre a poteri di indagine ed esecuzione (comma 1), anche la possibilità di avvalersi tra l'altro nei casi di sospetta violazione del divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 5 del REMIT della collaborazione di diversi soggetti, tra cui il Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME) (comma 3) ed il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie (comma 5);
- inoltre, al fine di promuovere la concorrenza e di tutelare gli interessi di utenti e consumatori ai sensi della legge 481/95 e del REMIT, l'Autorità con il TIMMIG ha definito procedure e strumenti di acquisizione, organizzazione, stoccaggio, condivisione, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni volti ad assicurare un efficace ed efficiente esercizio della funzione di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale da parte della medesima Autorità;
- i fenomeni oggetto della predetta funzione monitoraggio dell'Autorità riguardano le aree di pertinenza elencate all'articolo 3, tra cui "l'attività di negoziazione all'ingrosso, per individuare le condotte anomale degli operatori di mercato e le attività basate sulle informazioni privilegiate e/o configurabili come manipolazione del mercato ai sensi degli articoli 3 e 5 del REMIT" (comma 1, lettera d);
- relativamente alla dimensione concorrenziale dell'area di pertinenza sopra citata, il GME è il soggetto preposto allo svolgimento delle attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio, tra cui rientra l'attività di "segnalazione all'Ufficio ARERA di comportamenti anomali degli operatori di mercato e ipotesi di violazione dei provvedimenti dell'Autorità, nonché di abuso di mercato ai sensi degli articoli 3 e 5 del REMIT come previsto dall'articolo 15 del medesimo regolamento" (articolo 8, commi 1 e 2, lettera d), del TIMMIG).



CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- con il RAST l'Autorità ha armonizzato in un unico testo le disposizioni in materia di garanzie di libero accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale;
- per quanto concerne l'erogazione del servizio di stoccaggio, ai sensi dell'art. 17 del RAST:
 - a) l'utente comunica per ciascun giorno la propria nomina ossia l'indicazione dei quantitativi di cui richiede l'iniezione (immissione) o l'erogazione (prelievo) all'impresa di stoccaggio (comma 2);
 - b) successivamente l'impresa di stoccaggio consente all'utente di richiedere modifiche della nomina presentando uno o più rinomine (comma 4);
 - c) nel corso dei cicli di programmazione che si tengono nel giorno gas, le imprese di stoccaggio accettano rinomine formulate dagli utenti anche oltre le prestazioni di cui dispongono, fin tanto che tali rinomine risultino compatibili con il limite di rinomina del sistema (comma 5) (c.d. *overnomination*); detto servizio di *overnomination* è uno strumento di flessibilità ed ottimizzazione dell'utilizzo della capacità di stoccaggio;
- al fine di garantire una gestione sicura ed efficiente del sistema di stoccaggio, tra gli obblighi dell'utente vi è quello di fornire programmi di iniezione e di erogazione nel modo più aderente possibile alle reali esigenze in termini di movimentazione (capitolo 6, paragrafo 2.1.1, del codice di stoccaggio Stogit e IGS);
- considerata la stretta interdipendenza tra le prestazioni del sistema di stoccaggio e il comportamento complessivo di tutti gli utenti, al fine di salvaguardare la funzionalità e le prestazioni del sistema stesso, ciascun utente è tenuto allo scrupoloso rispetto dei propri obblighi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con nota 6 dicembre 2022 (acquisita con prot. Autorità 65515 del 9 dicembre 2022) il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito GME) ha inviato all'Autorità, ai sensi dell'articolo 15 del REMIT e dell'articolo 8, comma 2, del TIMMIG, la segnalazione di un caso di sospetta violazione del divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 5 del REMIT, da parte della società ENET Energy S.A. (di seguito: ENET o società);
- con tale segnalazione è stata data evidenza di intense movimentazioni *fisiche* (attraverso le rinomine di stoccaggio) e *commerciali* (speculari a quelle fisiche, effettuate nei mercati gestiti dal GME, con acquisti e vendite al PSV, punto di scambio virtuale) effettuate da ENET con riferimento al giorno gas [omissis]che hanno contribuito significativamente a determinare lo sbilanciamento progressivo del sistema, inducendo l'intervento del responsabile del bilanciamento, Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: SRG), per riequilibrare il sistema stesso, mediante offerte in acquisto che sono state abbinate prevalentemente alle offerte di vendita



inserite da ENET nell'*order-book*, nonché determinando un aumento del prezzo gas rispetto ai corsi precedenti;

- più in dettaglio, nel giorno gas [omissis]:
 - i) [omissis];
 - ii) [omissis];
 - iii) [omissis];
 - iv) [omissis];
 - v) [omissis];
 - vi) [omissis];
- al fine di acquisire maggiori informazioni sulle condotte oggetto di segnalazione, ENET è stata sentita in audizione presso gli Uffici dell'Autorità il giorno 24 gennaio 2023 e con PEC 26 gennaio 2023 (acquisita con prot. Autorità 5347) la società ha integrato quanto ivi dichiarato;
- successivamente, gli Uffici hanno inviato un'ulteriore richiesta di informazioni a ENET (prot. Autorità 7740 del 3 febbraio 2023), che le ha fornite in data 8 febbraio 2023 (prot. Autorità 8824 del 9 febbraio 2023);
- a detta della società l'operatività di ENET nei mercati con riferimento al giorno gas [omissis]sarebbe stata dettata dall'esigenza di correggere l'errato acquisto di un'elevata capacità di stoccaggio in iniezione (capacità interrompibile anziché capacità continua) per il c.d. servizio di controflusso invernale offerto da SRG alla fine di ottobre dello scorso anno; la società aveva quindi [omissis];
- in data 3 febbraio 2023 gli Uffici hanno inviato una richiesta di informazioni (prot. Autorità 7737 del 3 febbraio 2023) in ordine al c.d. servizio di controflusso invernale e al meccanismo dell'*overnomination* delle capacità di stoccaggio a SRG, che ha fornito risposta in data 8 marzo 2023 (acquisita con prot. Autorità 15966);
- dall'esame di tutti gli elementi acquisiti, è emerso che nella programmazione della giornata [omissis]ENET ha presentato overnomine in erogazione e iniezione molto più elevate rispetto al volume che desiderava effettivamente erogare [omissis]ed immettere [omissis]per bilanciare la propria posizione; tali movimentazioni fisiche di ENET, unitamente a quelle commerciali, hanno determinato un rilevante sbilanciamento del sistema gas, con conseguente intervento in acquisto di SRG nel mercato MI-GAS a seguito del quale ENET, che nelle fasi di mercato precedenti risultava acquirente nel MI-GAS, ha invertito la propria operatività, abbinando la quota prevalente dei volumi offerti in acquisto dal Responsabile del Bilanciamento, a prezzi superiori ai corsi correnti;
- la predetta condotta di ENET risulterebbe integrare la manipolazione del mercato di cui all'articolo 2, numero 2), lettera a), punto iii) del REMIT: le transazioni commerciali nei mercati MGP-GAS e MI-GAS sono state "accompagnate" dall'utilizzo improprio del meccanismo (fisico) dell'*overnomination* e l'insieme di tali operazioni (tenendo conto sia dell'entità sia del repentino cambio di segno delle *overnomine*) avrebbe determinato un impatto significativo sull'equilibrio di domanda e offerta di gas naturale, inviando e/o essendo suscettibili di inviare dei segnali fuorvianti al mercato sullo stato del sistema;



- come precisato nelle Linee Guida ACER, questa fattispecie manipolativa è integrata non solo da specifiche negoziazioni "nel mercato", potendo queste fare parte di uno schema più ampio, comprendente anche azioni "fuori-mercato"; segnatamente, viene utilizzato un artificio qualora le negoziazioni "nel mercato" si accompagnino alla restante parte dello schema "fuori-mercato"; nel caso in esame, le azioni "fuori mercato" di ENET, rappresentate dall'attività di programmazione (fisica) risultante in overnomine dello stoccaggio, non sarebbero state coerenti con le transazioni commerciali della società "nel mercato" e con l'obiettivo di riequilibrarne la posizione complessiva;
- le predette azioni, "fuori-mercato" e "nel mercato", compiute dalla società nel giorno gas [omissis] avrebbero inviato e/o sarebbero state suscettibili di inviare segnali distorti alla totalità dei partecipanti al mercato e, in particolare, un segnale di sistema bilanciato (quando invero era corto, escludendo la posizione "impropriamente lunga" di ENET) e di sistema molto corto (quando invero non era così corto, sempre escludendo la posizione divenuta "impropriamente corta" di ENET);
- alla luce di quanto sopra, ENET Energy S.A. risulterebbe avere violato l'articolo 5 del REMIT per avere posto in essere la condotta manipolativa del mercato di cui all'articolo 2, numero 2), lettera a), punto iii), del REMIT, consistente nella conclusione di transazioni e/o nella trasmissione di ordini di compravendita in prodotti energetici all'ingrosso che utilizzino, o tentino di utilizzare, uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artificio che invii, o sia suscettibile di inviare, segnali falsi o tendenziosi riguardanti l'offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all'ingrosso.

RITENUTO CHE:

• gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio, nei confronti di ENET Energy S.A., di un procedimento per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 22 della legge 161/14.

DETERMINA

- 1. di avviare un procedimento nei confronti di ENET Energy S.A., per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni in materia di integrità e trasparenza del mercato del gas naturale all'ingrosso e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 22 della legge 161/14;
- 2. di designare, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A, quale responsabile del procedimento l'avv. Veronica Olmari, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Mercati Energetici della Direzione Sanzioni e Impegni;



- 3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
- 4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
- 5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
- 6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare al responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
- 7. di comunicare il presente provvedimento a ENET Energy S.A. (registro di commercio del Canton Ticino n° CHE-273.382.767) mediante PEC all'indirizzo enetenergy@aziendapec.it e all'ACER all'indirizzo market.conduct@acer.europa.eu e di pubblicarlo, con gli *omissis* apposti in ragione della riservatezza delle informazioni ivi contenute, sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 20 luglio 2023

Il Direttore

avv. Michele Passaro